

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Milano

Data: 27/06/2005

n. 7460

Parti: Cond. Via Bramante n. 15 Milano C. Minci

Fonti: Arch. locazioni 2006, 4, 439

Classificazioni: COMUNIONE E CONDOMINIO - Assemblea dei condomini negli edifici - - deliberazioni

La delibera assembleare di approvazione del rendiconto non preclude la contestazione in sede di proposizione di azione risarcitoria da parte del Condominio contro l'ex amministratore, sia per il carattere dichiarativo e confessorio dell'atto di approvazione del conto, revocabile o modificabile in caso di dolo o colpa grave del mandatario (ex art. 1713 c.c.), sia perché l'assemblea (ex art. 1130 n. 3 e 1135 c.c.) può approvare e autorizzare pagamenti soltanto ove si riferiscano a spese effettivamente erogate per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, onde tale presupposto manca quando l'amministratore richieda il rimborso di somme esposte come erogate nell'interesse della collettività condominiale, ma invece trattenute con indebita appropriazione (con inopponibilità della preclusione derivante dal decorso del termine ex art. 1137 ult. comma c.c., potendosi profilare la nullità della delibera di approvazione del rendiconto).

Utente: - www.iusexplorer.it - 23.08.2015